

- la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni pertinenti che erano disponibili al momento della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2017 — Strabag Belgium / Parlamento

(Causa T-784/17)

(2018/C 032/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Strabag Belgium (Anversa, Belgio) (rappresentanti: M. Schoups, K. Lemmens e M. Lahbib, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la presente domanda di annullamento ricevibile e fondata;

di conseguenza,

- pronunciare l'annullamento (i) della decisione di data ignota del Parlamento europeo di escludere l'offerta della Strabag Belgium riguardante l'appalto avente ad oggetto un contratto quadro di lavori d'appalto generale per gli edifici del Parlamento europeo (Gara d'appalto n. 06/D20/2017/M036) a Bruxelles, decisione notificata con lettera del 24 novembre 2017 nonché (ii) della decisione di data ignota del Parlamento europeo di aggiudicare l'appalto avente ad oggetto un contratto quadro di lavori d'appalto generale per gli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles (Gara d'appalto n. 06/D20/2017/M036) a cinque offerenti diversi dalla Strabag Belgium, nonché
- accogliere la domanda della Strabag Belgium di produzione dei seguenti documenti:
 - documenti del fascicolo relativo alla gara nei quali i contatti che hanno avuto luogo tra il Parlamento e gli offerenti in merito alla questione dei prezzi anormali sono stati segnalati conformemente all'articolo 160, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione del 30 ottobre 2015, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
 - decisione di aggiudicazione dell'appalto a cinque altri offerenti e della mancata selezione dell'offerta della Strabag Belgium di data ignota;
 - relazione sull'analisi delle offerte;
- condannare il Parlamento europeo all'integralità delle spese di giudizio, compreso il rimborso per assistenza legale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione:

- (i) dell'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 (GU 2015, L 286, pag. 1), il quale prevede che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 210 riguardo a norme dettagliate concernenti i criteri di aggiudicazione, compresa l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- (ii) dell'articolo 151 modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione del 30 ottobre 2015 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU 2015, L 342, pag. 7), che adotta le norme applicabili in materia di offerte anormalmente basse, nonché
- (iii) dell'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom), n. 966/2012, che sancisce i principi generali di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di appalti pubblici.

Ricorso proposto il 27 novembre 2017 — İlhan/EUIPO — Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

(Causa T-785/17)

(2018/C 032/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ercan İlhan (Istanbul, Turchia) (rappresentante: S. Can, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Time Gate GmbH (Colonia, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM» — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea n. 891 276

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 settembre 2017 nel procedimento R 974/2016-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 settembre 2017 (R 974/2016-5) e, di conseguenza, consentire la registrazione del marchio Sportswear Company BIG SAM;
- condannare la Time Gate GmbH alle proprie spese;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese.

Motivi invocati

- Tolleranza in forza dell'articolo 54 del regolamento n. 207/2009;
 - valutazione erronea del rischio di confusione tra i segni.
-